

CLAUSOLA RISOLUTIVA EX D. LGS. 231/2001

La violazione grave e/o reiterata dei principi contenuti nel Codice Etico di **S.A.BA.R. S.p.A.** è considerata quale inadempimento degli obblighi scaturenti dal contratto e comporta la risoluzione del contratto medesimo ex art. 1456 c.c., nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Committente.

Il contratto potrà, comunque, essere risolto ex art. 1456 c.c. in caso di commissione di un reato previsto dal D. Lgs. n. 231/2001 e succ. mod. e int. ed accertato con sentenza passata in giudicato, a seguito di applicazione della pena su richiesta delle Parti ex art. 444 c.p.c., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero dell'interdizione dall'esercizio dell'attività.

In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell'Appaltatore per reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, dovrà esserne data immediata comunicazione alla Committente la quale avrà facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c.